

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA****COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 2315 del 20/11/2013****Prot n° 201304813 del 08/10/2013****Ditta proponente** FOREST CMI SpA**Oggetto** Procedura di compatibilità ambientale del Progetto della Forest CMI SpA di coltivazione idrocarburi in Località Colle Santo**Comune dell'intervento** BOMBA **Località** Colle Santo**Tipo procedimento** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.**Tipologia progettuale** Allegato III) Lettera v) D. Lgs 152/06 e smi.**Presenti (in seconda convocazione)****Direttore Area Territorio** arch. Sorgi - Presidente**Dirigente Servizio Beni Ambientali** arch. Pisano**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale** ing. Di Meo**DirigenteConservNatura****DirigenteAttivitàEstrattive:****DirigenteServizio Amministrativo:** avv. Valeri**Segr. Gen. Autorità Bacino****Direttore ARTA**

dott.ssa Di Croce (delegata)

DirigenteRifiuti:

dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia.**Comandante Prov.le CFS - TE****Comandante Prov.le CFS - AQ****Comandante Prov.le CFS - CH****Comandante Prov.le CFS - PE****DirigenteTecnicoAT****DirigenteTecnicoCP:**

ing. De Santis

Relazione istruttoria

Istruttore

dott. Scoccia

Il giorno 08.10.2013 n.s. prot 4813, la Ditta Forest CMI SpA, richiede una sollecita valutazione in contraddittorio del progetto ed adozione del provvedimento (finale), per quanto riguarda la Procedura di Valutazione di Compatibilità Ambientale del progetto della Forest CMI SpA di coltivazione di idrocarburi in località "Colle Santo" nel Comune di Bomba (CH).



GIUNTA REGIONALE

Giudizi precedenti: n. ri 1929 del 10.04.2012, 2098 del 23.10.2012, 21.02.2013PTQA e 2273 del 01.08.2013.

Osservazioni pervenute

\\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta FOREST CMI SpA

per l'intervento avente per oggetto:

Procedura di compatibilità ambientale del Progetto della Forest CMI SpA di coltivazione idrocarburi in Località Colle Santo

da realizzarsi nel Comune di BOMBA

IL COMITATO CCR-VIA

Intervengono:

-I sig.ri Martosella Alessio, Massimo Colonna e Scuderi Rosa, in rappresentanza del Comitato Gestione Partecipata del Territorio di Bomba, i quali consegnano un documento nel quale ribadiscono le osservazioni già prodotte nel 2010 e ritengono che persistano le motivazioni di diniego del precedente parere, che pertanto si augurano che sia confermato.

-Sen Graziani in rappresentanza del Comitato Nuovo Senso Civico che ricorda come il lago di Bomba sia inserito in un contesto fragile: un eventuale cedimento potrebbe provocare lo sversamento a valle di 80 milioni di mc d'acqua. Consegna un documento che ribadisce le osservazioni già prodotte.

-In rappresentanza della ditta i dott.ri Di Girolamo, Fraccastoro e Di Michele (della soc. Proger), il dott. Giannalberto Mazzei, in rapp. Società, Arcangelo Pecchia (legale) e il prof. Biancani Giorgio i quali riferiscono che hanno chiesto audizione solo per fornire, ove necessario, ulteriori chiarimenti, in quanto hanno già prodotto, nel corso del 2010 e 2011, la documentazione necessaria, sia come integrazioni che come controdeduzioni alle osservazioni.

In relazione al metodo di abbattimento chimico-fisico dell'H₂S, alternativo a quello proposto dalla ditta (biologico), si richiamano alle risposte dettagliate formulate in sede di controdeduzioni e integrazioni del 2011

Censurano, inoltre, il notevole lasso di tempo trascorso dall'inizio del riesame a seguito dell'ordinanza del TAR.

I rappresentanti della ditta, non ricevendo altre domande né ritenendo necessario fornire all'odierno contraddittorio ulteriori elementi rispetto a quanto già prodotto nel corso dell'esame, si rimettono alle valutazioni del Comitato.

ESPRIME PARERE

NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

In riferimento ai motivi ostativi espressi nel giudizio n. 1929 del 10/04/2012, le questioni sono state ampiamente esaminate e discusse con l'Azienda, in ottemperanza dell'ordinanza del TAR Pescara 151/12: in relazione al punto uno, per quanto riguarda l'applicabilità della misura MD3 del Piano qualità dell'aria, la Commissione resta del parere dell'applicabilità della stessa, confermando in particolare il parere 2139 del 21/02/2013. Ad avviso della stessa le considerazioni riguardo tale applicazione riportate nel giudizio suddetto sono un mero percorso filologico del Piano sulla qualità dell'aria della Regione Abruzzo, e che quindi, non necessita di ulteriori interpretazioni autentiche così come la stessa commissione in una prima lettura ha affermato a pagina 3 del giudizio 2098 del 23/10/2012.

In merito alla ricorrenza di esclusione dell'applicazione della misura MD3, di cui all'art 272, commi 1 e 2 del DLgs 152/2006 si rileva che a norma del comma 1 "si deve considerare gli insiemi degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadano in ciascuna categoria presente nell'elenco":

essendo presenti impianti di cui un termodistruttore con potenza termica pari a 3 MW, un'unità hot-oil con potenza termica di 1.6 MW, un'unità di compressione di gas con potenza termica di 6 MW, un riscaldatore a gas con potenza termica di 0.6 MW, un motogeneratore a gas con potenza termica di 3 MW, non alimentati a metano ma a gas di coda o gas di giacimento misto o no, che superano comunque la soglia riportata alla parte prima all. IV alla parte V del DLgs 152/2006, e pertanto non ricorrono le condizioni di esclusione del citato art. 272.

In relazione al punto tre le integrazioni fornite in contraddittorio nelle sedute precedenti ed emerse nel verbale dell'incontro tecnico con il rappresentante del MIT rimangono incentrate su questioni di controllo e monitoraggio e procedure autorizzative di competenza del Ministero e di ACEA, che non sono assorbenti della competenza di questa commissione chiamata a valutare l'impatto ambientale come definito all' art. 5 comma lett. C del DLgs 152/2006 in



GIUNTA REGIONALE

applicazione del principio dell'azione ambientale di cui all' art. 3 ter dello stesso.

Non è , quindi, superato il motivo ostativo di cui al punto 3 relativo all'eventualità di fenomeni di abbassamento che potrebbero innestare eventi irreversibili con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale.

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

avv. Valeri

dott. Gerardini

dott.ssa Di Croce (delegata)

ing. De Santis

Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.